

Direzione Generale

Ufficio D1 – Trasferimento tecnologico brevetti e rapporti con le imprese

Decreto n. 1149 del 12/11/2019.

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento per l'individuazione dei contraenti per la stipula di un Contratto di licenza non esclusiva per lo sviluppo industriale ai fini della commercializzazione previa prototipazione del brevetto industriale “Biological Degradation of Ocratoxin A into Ocratoxin Alpha”.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “*Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “*Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del “*Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017*”, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal *Piano* sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13 marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Ente fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

VISTA la nota prot. 4033 del 08/02/2019, con cui il Direttore del Centro di ricerca viticoltura ed enologia ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di Contratti di licenza non esclusiva, per lo sviluppo industriale ai fini della commercializzazione previa prototipazione del brevetto industriale "Biological Degradation of Ocratoxin A into Ocratoxin Alpha";

VISTO il Decreto del Direttore Generale f. f. del CREA n. 190 del 20/02/2019 con il quale veniva approvato il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'acquisizione di contratti di licenza non esclusiva, per lo sviluppo industriale ai fini della commercializzazione previa prototipazione del brevetto industriale "Biological Degradation of Ocratoxin A into Ocratoxin Alpha" ed individuava nel contempo il Direttore del Centro di ricerca viticoltura e enologia come responsabile del procedimento e demandava ad esso tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento;

CONSIDERATO l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 20 Febbraio 2019, recante l'Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di contratti di licenza non esclusiva, per lo sviluppo industriale ai fini della commercializzazione previa prototipazione del brevetto industriale "Biological Degradation of Ocratoxin A into Ocratoxin Alpha";

PRESO ATTO della Determina di individuazione del contraente n. 204 del 15/05/2019 del Direttore del Centro di ricerca viticoltura e enologia a conclusione del procedimento;

CONSIDERATO lo schema del Contratto di licenza non esclusiva, oggetto dell'Avviso, che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

RITENUTO di approvare lo schema di Contratto di cui all'Allegato al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

RITENUTO necessario demandare la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di licenza non esclusiva per lo sviluppo industriale ai fini della commercializzazione previa prototipazione del brevetto industriale "Biological Degradation of Ocratoxin A into Ocratoxin Alpha", al Direttore del Centro di ricerca viticoltura ed enologia;

DECRETA

Articolo 1

Di approvare lo schema del Contratto di licenza non esclusiva per lo sviluppo industriale ai fini della commercializzazione previa prototipazione del brevetto industriale "Biological Degradation of Ocratoxin A into Ocratoxin Alpha", al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 2

Di dare mandato al Direttore del Centro di ricerca viticoltura ed enologia per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di licenza non esclusiva per lo sviluppo industriale ai fini della commercializzazione previa prototipazione del brevetto industriale “Biological Degradation of Ocratoxin A into Ocratoxin Alpha”.

Articolo 3

Di dare adeguata pubblicità al presente Decreto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia del presente Decreto viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca viticoltura e enologia e all'Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese per il seguito di competenza.

Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
F.to

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PREVIA PROTOTIPAZIONE DEL BREVETTO INDUSTRIALE DAL TITOLO "Biological Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha"

TRA

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - (di seguito denominato CREA) -----
-----,

e

GIBOB SRL (di seguito denominata DITTA) -----

--

CREA e DITTA saranno qui di seguito menzionati individualmente come la "**PARTE**" e, collettivamente come le **PARTI**

Premesso che

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- b) Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, il CREA, già CRA, favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
- c) Presso Il Centro di ricerca per la viticoltura e l'enologia CREA-VE è stato messo a punto a livello di laboratorio il ritrovato industriale dal titolo "**Biological Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha**" per il quale è stato richiesto il riconoscimento di brevetto industriale attraverso il primo deposito brevettuale effettuato in Spagna cui hanno fatto seguito attività di estensione internazionale;
- d) Il brevetto, attualmente, fa parte della seguente famiglia brevettuale: Brevetto Nazionale depositato in Spagna con il numero P201031188 in data 29/07/2010 e concesso in data 05/12/2013. Brevetto EPO depositato con il numero 11819463.8 pubblicato in data 05/06/2013 in fase pendente (a seguito di procedura PCT - numero PCT/ES2011/070557 del 28/07/2011). Brevetto USA depositato con il numero US13/812549 in data 15/08/2013 concesso con numero US 10.004.251 il 26/06/2018.
- e) Il CREA per il tramite del Centro di ricerca per la viticoltura e l'enologia CREA-VE ha inteso acquisire, con avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA il 20/02/2019, manifestazioni di interesse da parte delle aziende di settore finalizzate alla sottoscrizione di un Contratto di licenza non esclusiva per lo sviluppo industriale ai fini della commercializzazione previa prototipazione del brevetto industriale dal titolo: "**Biological Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha**" predetto;
- f) la Ditta con nota prot 0010257 del 01/03/2019 in risposta all'Avviso citato, ha manifestato il proprio interesse per il ritrovato industriale come specificato al punto precedente
- g) Il CREA-VE con propria determina n. 204 del 15/05/2019 ha ritenuto che la proposta di sviluppo e commercializzazione dichiarata dalla Ditta, in risposta all'Avviso citato, è idonea e funzionale allo sviluppo, diffusione e implementazione, ai fini della commercializzazione del brevetto.
- h) Le Parti intendono con il presente contratto definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di licenza non esclusiva, del diritto di produrre un prototipo ai fini di una successiva valorizzazione

commerciale del brevetto industriale dal titolo: “Biological Degradation **of** Ochratoxin **A** into Ochratoxin **Alpha**” nell’ambito dei territori Spagna, USA e negli stati membri aderenti alla convenzione del brevetto europeo fino all’esito della concessione EPO per la relativa domanda pendente. Nel caso invece non venga concesso il brevetto europeo resta ferma la validità del brevetto nei territori Spagna e USA.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse del presente Contratto e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altre parti del presente Contratto, i seguenti termini (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati al singolare o plurale) avranno il significato appresso indicato:

- a) “Diritti di proprietà intellettuale”: sono i diritti nascenti dalla Domanda di Brevetto (o Brevetto), come definito alle lettere c) e d) delle premesse e riconducibili a brevetti per invenzioni industriali ai sensi della vigente normativa nazionale e internazionale, ivi comprese eventuali domande divisionali.
- b) “Territorio”: è l’ambito di estensione territoriale della licenza concessa con il presente Contratto, ovvero, Spagna, USA e negli stati membri aderenti alla convenzione del brevetto europeo fino alla concessione EPO per la relativa domanda pendente. Nel caso invece non venga concesso il brevetto europeo resta ferma la validità del brevetto nei territori Spagna e USA.
- c) “Tecnologia”: si intende l’insieme di conoscenze scientifico – tecnologiche contenute nella Domanda di Brevetto e nel conseguente Brevetto, oltre e principalmente a quanto derivato dallo sviluppo industriale (scale-up) effettuato da GIBOB.
- d) “Prodotto”: si intende il prodotto realizzato dalla DITTA sulla base della Tecnologia e delle conoscenze messe a disposizione del CREA.

Art. 3 Oggetto del Contratto e Territorio

CREA e la DITTA intendono collaborare, secondo le modalità e tempistiche meglio specificate nel successivo Art. 5, alla realizzazione di uno o più prototipi di preparati con principio attivo di *Brevibacterium linens* come rivendicato nel Brevetto citato in premessa ed al punto c) “Tecnologia”, al fine di verificarne la possibile industrializzazione e valutare il possibile sfruttamento commerciale del Brevetto mediante la realizzazione e commercializzazione dei preparati.

A tal fine il CREA concede a titolo non esclusivo la licenza per lo scale-up, la industrializzazione e commercializzazione previa prototipazione di preparati realizzati conformemente alle conoscenze scientifiche contenute nel brevetto “Biological Degradation **of** Ochratoxin **A** into Ochratoxin **Alpha**” limitatamente al Territorio.

Art. 4 Sublicenze

Non sono ammesse sub-licenze, a meno che non vengano formalizzate con documento scritto e controfirmato.

Art. 5 Durata e fasi del contratto

Le attività oggetto del presente contratto, e le relative tempistiche, saranno organizzate secondo le modalità di seguito specificate:

- 1) fase 1 prototipazione e sviluppo ai fini della successiva commercializzazione e industrializzazione di uno o due prototipi.

Tale fase relativa alla prototipazione iniziale, avrà una durata massima di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Qualora la fase di prototipazione fosse realizzata più rapidamente rispetto ai dodici mesi previsti, le Parti, mediante accordo scritto, dichiareranno il termine della presente fase e la data di inizio della fase di commercializzazione successiva. Nel caso questa prima fase non andasse a buon fine non si procede con la fase 2 e il contratto si considererà risolto per impossibilità di individuare il prototipo commerciale.

- 2) Fase 2 industrializzazione e commercializzazione del prototipo/prototipi.

Questa fase, della durata di cinque anni, si realizzerà qualora la Ditta intenda procedere alla industrializzazione e commercializzazione del prototipo/prototipi. Durante il primo anno di tale fase la Ditta procederà ad effettuare lo scale-up a scala industriale del prototipo/i realizzato/i durante la fase 1 al fine di realizzare il/i prodotto/i commerciale che provvederà a commercializzare nei successivi quattro anni in coerenza con quanto indicato nel piano di sviluppo e diffusione commerciale allegato.

Durante tale fase verrà corrisposta alla fine di ogni anno a partire dalla fine del secondo anno dalla data di inizio della seconda fase, una royalty pari al 3% del fatturato incassato dalla vendita del prodotto commerciale al netto di IVA, dazi eventuali trasporto ecc. Il presente Contratto verrà considerato terminato alla fine del quinto anno della seconda fase prevista dal presente Contratto.

Durante questa seconda fase, le parti potranno definire successivi accordi scritti, con i quali regolare la diffusione commerciale del/i prodotto/i sviluppato/i, fermo restando i diritti nascenti dal presente contratto.

Art 6 – Impegni delle Parti

1. Il CREA referente del Brevetto, mette a disposizione, esclusivamente per l'attuazione del presente contratto, il proprio know-how e competenze scientifiche e tecniche necessarie a supportare la realizzazione di uno o due prototipo/i con le informazioni scientifiche rivendicate nel Brevetto, nonché tutta la documentazione ufficiale della domanda di brevetto comprensiva di figure e tavole illustrative.
2. Il CREA designa quali referenti scientifici dell'esecuzione delle attività del presente Contratto la Dott.ssa Emilia Garcia Moruno e la Dott.ssa Antonella Costantini.
3. La Ditta, e per essa tutti i suoi dipendenti e i suoi collaboratori a vario titolo, si impegna a non divulgare a terze parti il know-how e la documentazione brevettuale fornita e a sviluppare esclusivamente con il CREA-VE il prototipo per tutta la durata della prima fase prevista nel presente Contratto.
4. CREA riconosce che la tecnologia di scale-up per la produzione industriale sarà di proprietà della DITTA.

Art. 7 Gestione finanziaria e Corrispettivi

Fase 1 prototipazione e sviluppo ai fini della successiva commercializzazione e industrializzazione:

relativamente al periodo di prototipazione e sviluppo, tutti i costi previsti per la realizzazione del prototipo saranno a carico della Ditta. Il CREA sosterrà soltanto le spese del personale coinvolto ad effettuare eventuali analisi e test necessari a valutare l'efficacia per del/dei prototipo/i.

Fase 2 industrializzazione e commercializzazione del/dei prototipo/i:

la Ditta in caso di proseguimento alla seconda fase prevista nel presente contratto riconoscerà al CREA una royalty pari al 3% del fatturato incassato, al netto di IVA, dazi eventuali, trasporto, ecc. del prodotto commerciale venduto. La corresponsione della royalty citata avverrà alla fine di ogni anno a partire dalla fine del secondo anno della fase 2.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente ---- Il CREA provvederà ad emettere regolare fattura rispetto al corrispettivo incassato.

La Ditta conserverà per il periodo contrattuale e per un ulteriore anno dal termine del presente Contratto la documentazione attinente alla produzione e vendita del prodotto, permettendo al CREA o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività.

Art. 8 Diligenza della DITTA

Dopo la firma del presente Contratto e nel caso si proceda con la fase 2, la Ditta dovrà provvedere, alla fine della fase di scale up, alla promozione commerciale del/dei Prodotto/i e dovrà porre in essere quanto necessario secondo il suo prudente apprezzamento per commercializzare lo/gli stesso/i in tempo ragionevole e in quantità sufficiente a soddisfare le richieste del mercato all'interno del Territorio.

Ove necessario per la commercializzazione del Prodotto/i, la Ditta procederà a richiedere eventuali autorizzazioni o concessioni amministrative per la produzione, l'uso e la vendita dello stesso. Nel caso in cui le concessioni avessero costi rilevanti, la Ditta potrà rinunciare a detta commercializzazione, continuando a rimanere la sola proprietaria dello sviluppo effettuato ma privata della conoscenza insita nel brevetto CREA, che non potrà in nessun caso essere utilizzata dalla Ditta nel prodotto sviluppato. In tal caso le Parti valuteranno di comune accordo il proseguimento della collaborazione.

Art. 9 Spese di mantenimento del brevetto

Il CREA sosterrà le spese di gestione e mantenimento in vita delle Domande di Brevetto (o Brevetto) nella misura delle spese amministrative e tasse, ivi compresi gli onorari dovuti a eventuali intermediari per lo svolgimento delle necessarie attività.

Le spese di mantenimento di cui al comma precedente saranno assolte dal CREA per tutta la durata del presente Contratto, come determinata in base al precedente Art. 5 (Durata del contratto).

Nel caso in cui il brevetto europeo venga concesso, la Ditta comunicherà al CREA gli stati europei ai quali sarà interessata a commercializzare il/i prodotto/i e CREA valuterà l'estensione del brevetto a tali Paesi. A seguito di un business program studiato congiuntamente la Ditta contribuirà ai relativi costi del mantenimento ed estensione del brevetto mediante un innalzamento della percentuale di cui all'articolo 7 fase 2 dal 3% al 4%. Nel caso in cui, la Ditta decidesse unilateralmente di non procedere alla commercializzazione dovrà riconoscere al CREA un rimborso pari al 50% delle spese di convalida sostenute.

Art. 10 Miglioramenti

Conoscenze pregresse al presente accordo rimangono di esclusiva proprietà della parte che le ha sviluppate. Eventuali miglioramenti delle caratteristiche del/dei prodotto/i e relative tecnologie di produzione saranno di proprietà della parte che le avrà sviluppate, previa comunicazione all'altra parte, nel caso in cui siano di esclusiva produzione di una delle due parti e abbiano un valore autonomo. Qualora entrambe le parti avessero contribuito allo sviluppo di miglioramenti in maniera congiunta, saranno valutati e stimati i relativi contributi e distribuiti i relativi benefici tra le parti, con un addendum al presente accordo.

Art. 11 Contraffazioni

Qualora una parte venisse a conoscenza di possibili contraffazioni del prodotto/i e/o utilizzo doloso da parte di terzi della Tecnologia, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto all'altra parte, fornendo quanto disponibile come prova della contraffazione.

Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo a cooperare per reprimere eventuali contraffazioni ad opera di terzi, cercando di evitare il contenzioso giudiziale.

La Ditta potrà richiedere per iscritto al CREA di intraprendere un'azione giudiziaria di contraffazione nel Territorio contro un presunto contraffattore, fornendo ogni elemento utile di prova e indicazioni sul danno sofferto, oltre a poter agire anche direttamente od in collaborazione con CREA. Se entro novanta giorni dalla richiesta della Ditta la contraffazione non dovesse cessare, il CREA potrà decidere se iniziare l'azione per conto proprio o se declinare eventuali iniziative giudiziarie. La decisione del CREA dovrà comunque essere comunicata per iscritto alla Ditta entro il centesimo giorno dalla comunicazione della stessa.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione di contraffazione, la Ditta potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente codice di procedura civile, ovvero decidere di iniziare l'azione congiuntamente al CREA.

Qualora il CREA decida di non iniziare un'azione di contraffazione, la ditta potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente codice di procedura civile.

I costi dell'azione saranno sopportati dalla Parte che si fa carico di iniziare l'azione. L'eventuale risarcimento e altre spese eventualmente liquidate all'esito del giudizio spetteranno alla Parte che ha intrapreso l'azione, salvo quando le Parti abbiano deciso di iniziare l'azione congiuntamente. In questo ultimo caso, risarcimento e spese liquidate andranno ripartite paritariamente.

Ciascuna delle Parti si impegna a cooperare con l'altra nel corso di eventuali azioni giudiziarie di contraffazione, a spese di quest'ultima nel caso in cui la Parte richiesta di cooperare non sia anche interveniente.

Art. 12 Risoluzione

Le Parti concordano che in caso di mancata realizzazione di proventi entro due anni dalla realizzazione dello scale up industriale, alla data congiuntamente individuata e definita, valuteranno congiuntamente le possibili motivazioni e prenderanno in considerazione le conseguenti iniziative da intraprendere tenendo in considerazione anche la risoluzione anticipata del contratto.

Le parti concordano che in caso di mancata ingegnerizzazione del prototipo o di fallimento della fase di scale-up il presente contratto si risolverà anticipatamente ed al CREA non verrà addebitata nessuna spesa relativa alla realizzazione del prototipo e nessun costo relativo alla realizzazione della fase di scale-up.

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 7 (Gestione finanziaria e corrispettivi), 8 (Diligenza), 9 (Spese e mantenimento del brevetto) e 14 (Divieto di cessione).

Per avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, la parte in causa, ove ne ricorrano i presupposti, intimerà per iscritto all'altra parte di adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC. Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo da parte del CREA nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La Ditta avrà a sua volta la possibilità di risolvere il contratto, senza alcun riconoscimento al CREA escluso quanto previsto all'Art 9 del presente contratto, qualora si rendesse evidente che il ritrovato brevettato del CREA non presenta interesse sul mercato.

La Ditta potrà altresì chiedere la risoluzione anticipata del contratto qualora venisse meno il contributo allo sviluppo nonché il supporto scientifico da parte di CREA.

Art. 13 Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 6 mesi (centottanta giorni) di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

L'esercizio del diritto di recesso non esonera la DITTA dalle responsabilità incorse e dalle obbligazioni assunte prima che la risoluzione abbia effetto. In particolare, non esonera la DITTA al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7 (Gestione finanziaria e Corrispettivi).

Art. 14 Divieto di cessione

Tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto hanno carattere personale. E' fatto divieto a ciascuna delle Parti, a pena di risoluzione del rapporto, di cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi nascenti dal presente Contratto.

Art. 15 Legge applicabile e controversie

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti il Foro competente sarà di Roma.

Art.16 Trascrizione del presente Contratto

Le Parti convengono che le formalità per l'eventuale trascrizione del presente Contratto presso i competenti uffici del registro avverrà a cura e spese della parte interessata a registrare, la quale si impegna sin da ora a fare quanto necessario per dar seguito a tali formalità.

Art. 17 Oneri fiscali

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lettera b) della tabella parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà anticipata dal CREA anche per la quota parte del 50% di pertinenza della Ditta e verrà recuperata dal CREA in sede di emissione della prima fattura, nel caso si procedesse alla successiva fase di commercializzazione fase 2.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, escluso il 50% dell'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico della parte interessata alla registrazione.

Art. 18 Completezza del Contratto e modifiche

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente Contratto non potrà prevalere sulle stesse.

Art. 19 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente Contratto di licenza, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione delle royalties, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della Domanda di Brevetto (o Brevetto) al Direttore del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE).

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per il CREA

CREA-VE, (Via XXVIII Aprile 26, 31015 - CONEGLIANO riccardo.velasco@crea.gov.it; direzione.vit@crea.gov.it; ve@pec.crea.gov.it riferimenti mail e PEC)

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese, Via Po 14 – 00198 Roma trasferimentotecnologico@crea.gov.it

CREA-VE, (Via Pietro Micca 35, 14100, Asti, emilia.garciamoruno@crea.gov.it; antonella.costantini@crea.gov.it)

Per la DITTA

GIBOB SRL, -----

Comunicazioni:

Gibob srl, -----
----;

Sarà cura di ciascuna delle parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 20 Non contestazione

La Ditta dichiara di aver preso visione dei contenuti del Brevetto e di averli ritenuti confacenti alle finalità di sfruttamento che essa si propone a seguito di una adeguata verifica di mercato.

La Ditta rinuncia sin d'ora ad eventuali contestazioni in ordine alla titolarità e alla validità della Domanda di Brevetto (o Brevetto) in capo al CREA e al funzionamento e all'idoneità all'uso della Tecnologia e del Prodotto.

La minaccia o l'inizio di azioni di contestazione di qualsiasi natura da parte della Ditta comporterà la risoluzione immediata del presente Contratto e la Ditta non potrà disporre ad alcun titolo delle scorte prodotte e non ancora vendute.

Art. 21 Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e a scambiare gli atti e i documenti, a provvedere agli adempimenti e fare quant'altro risulti necessario alla piena e completa esecuzione e attuazione del presente Contratto e delle disposizioni ivi contenute, e ciò anche nel caso in cui detti atti, documenti o adempimenti non siano previsti in modo espresso da tali disposizioni.

Il presente Contratto, costituito da 8 premesse, 21 Articoli e 1 allegato, viene sottoscritto unicamente in forma digitale e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA

Il Direttore Generale
Dr. Antonio Di Monte

(firmato digitalmente)

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)

